

Si comunica che in seguito alla scadenza del saldo Ici 2011 è possibile, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 472/97, regolarizzare spontaneamente il pagamento mediante l'istituto del ravvedimento operoso. Inoltre, la legge prevede una ulteriore riduzione della sanzione, pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo, qualora il versamento spontaneo sia effettuato entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza.

Pertanto:

- se il versamento in ravvedimento del saldo Ici 2011 è effettuato entro il 31 dicembre 2011, la sanzione sarà pari a un quindicesimo della sanzione del 3%, per ogni giorno di ritardo, da calcolare sull'imposta evasa. Per esempio, un versamento eseguito quattro giorni dopo la scadenza sarà soggetto alla sanzione del $3\% \times 4/15$;
- se il versamento in ravvedimento del saldo Ici 2011 è effettuato dal 1 gennaio 2012 al 15 gennaio 2012, la sanzione ridotta è pari al 3% dell'imposta evasa;
- se il versamento in ravvedimento del saldo Ici 2011 sarà effettuato oltre il 15 gennaio 2012 ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione Ici 2011, la sanzione ridotta è pari al 3,75% dell'imposta evasa.

In ogni caso dovrà essere calcolato e versato l'interesse legale annuo.

La misura dell'interesse è pari al 1,5% (tasso giornaliero 0,00411%) fino al 31 dicembre 2011 e al 2,5% dal 1 gennaio 2012 (tasso giornaliero 0,00685%).

L'interesse si paga per ogni giorno di ritardo.

Se viene utilizzato il modello F24, si dovranno compilare ulteriori righe per quanto riguarda l'importo da versare a titolo di interessi (codice 3906) e di sanzioni (codice 3907).

L'ufficio resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.